



SENTENZA N.194/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 73372** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv. Immacolata Di Cicco e Francesco Minnillo, contro: INPS e MEF;

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente, premesso che l'INPS, con provvedimento del 6/12/2019, aveva comunicato la reiezione della richiesta di trattamento pensionistico privilegiato, sulla scorta della valutazione negativa del CVCS, chiedeva a questa Corte il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle proprie patologie cardiovascolari, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata di IV categoria, Tab. A.

Si costituiva l'INPS e chiedeva il rigetto della domanda, sulla base del parere negativo reso dal CVCS nella fase amministrativa; in subordine, chiedeva di essere manlevato dal MEF.

Si costituiva il MEF, e chiedeva la propria estromissione dal giudizio; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.

La causa è quindi passata in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

Va preliminarmente osservato che il ricorrente ha citato il MEF e non il CVCS, sicché il contraddittorio è stato correttamente instaurato.

La domanda è fondata e va accolta.

Dalla relazione tecnica espletata e versata in atti, risulta che il ricorrente è affetto da "*cardiopatía ischemica cronica, trattata con duplice by-pass aorto-coronarico (1999) e successive coronaroplastiche percutanee con impianto di stent medicati (2000, 2011 e 2013)*", patologia insorta il 27/5/1999, e che tale patologia va riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, alla IV categoria della Tab. A annessa al DPR 834/81, sin dalla data della domanda del 27/12/2017.

Al ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata di IV cat. Tab. A, dalla data della relativa domanda, ossia dal 27/12/2017, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004).

L'INPS, quale ordinatore secondario di spesa, potrà essere manlevato dal MEF.

Considerata la complessità della questione, si ritiene di compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente la pensione privilegiata di IV cat. Tab. A, a decorrere dal 27/12/2017, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al

soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi;
accerta il diritto dell'INPS di essere manlevato dal MEF;
compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 30/5/2025, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

09.06.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli